

Sospensione dall'attività anche senza iscrizione all'Albo dei commercialisti

Ai fini dell'applicabilità della misura interdittiva ex art. 290 c.p.p., il termine "professione" deve intendersi nel senso ampio

/ Stefano COMELLINI

Ai fini dell'applicabilità della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio di una "professione", prevista dall'art. 290 c.p.p., tale ultimo termine deve intendersi in senso ampio, includendo anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale **non soggette** a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali, comunque oggetto di un rapporto di lavoro autonomo.

Il principio di diritto è stato ribadito dalla Cassazione, con riferimento alla professione di **tributarista**, con la sentenza n. 39752 depositata ieri.

Il professionista si vedeva applicare la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale di "commercialista", per la durata di anni uno, perché sottoposto ad indagine per i reati di cui agli artt. 2 e 8 DLgs. n. 74/2000 (**dichiarazione fraudolenta** ed emissione di fatture per operazioni inesistenti), in ipotesi di accusa commessi in concorso con gli amministratori di fatto e di diritto di svariate società.

La gravità indiziaria e l'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione dei reati contestati, adottati a sostegno della misura, si fondavano sulla conoscenza approfondita da parte del professionista di tutte le società coinvolte nel sistema di frodi fiscali; società delle quali egli teneva le **scritture contabili** e i documenti amministrativi, seppur non investito formalmente dell'incarico; di cui redigeva e inoltrava le dichiarazioni fiscali; con quotidiani contatti di consulenza con gli amministratori. In un contesto di evidenti e significativi indici di allarme, quali l'omesso deposito dei bilanci, l'emissione di fatture per importi incoerenti con le dimensioni delle società, la mancanza di dipendenti, l'assenza di conti correnti delle società.

La gravità del complesso indiziario aveva consentito di affermare la consapevolezza attiva in capo al tributarista dell'attività illecita posta in essere dagli amministratori, con un ruolo determinante, considerata la professione svolta, per il raggiungimento del **fine criminoso**. Di qui, il pericolo di recidiva fondato sul presupposto dell'asservimento della sua attività professionale ai progetti di evasione fiscale dei clienti.

Il ricorso del professionista avverso l'ordinanza cautelare non ha trovato accoglimento, oltre che sotto il profilo della confermata gravità indiziaria, anche sotto quello della pretesa insussistenza delle esigenze cautelari di reiterazione dei reati, addotto dal ricorrente sul presupposto che – non essendo egli iscritto nell'Al-

bo dei dottori commercialisti, bensì esercente attività regolamentata dalla normativa in materia di professioni non organizzate (L. n. 4/2013) – la sospensione dall'attività di commercialista non poteva essere disposta a carico di chi svolge **professione diversa**.

Riguardo a questo specifico motivo di gravame, la Corte ha evidenziato come a nulla rilevi, ai fini dell'applicabilità della **misura**, l'estraneità del ricorrente all'Albo dei commercialisti.

Infatti, quanto all'ambito di operatività dell'art. 290 c.p.p., ove si prevede appunto la misura cautelare del **"divieto temporaneo** di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali", la nozione, contenuta nel testo della norma, di "professioni" non implica necessariamente la titolarità di uno speciale permesso o di una specifica abilitazione, autorizzazione o licenza dell'Autorità.

In altri termini, per la Corte la mancata iscrizione in un Albo professionale non vale a escludere l'**applicabilità** della misura interdittiva. Come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, richiamata in sentenza, ai fini dell'applicabilità della misura interdittiva prevista dall'art. 290 c.p.p., il termine "professione" deve intendersi nel senso ampio, includendo, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, pur non soggette a obbligo di iscrizione o disciplinate da leggi speciali (Cass. n. 10607/2018).

Oltre alle cosiddette professioni **"protette o vigilate"** disciplinate da leggi speciali e soggette all'obbligo di iscrizione, anche le prestazioni di contenuto professionale o intellettuale non soggette a siffatto obbligo, ma oggetto di un rapporto di lavoro autonomo, sono ricomprese nella nozione di professione di cui alla norma processuale citata (Cass. n. 50465/2015), rilevando, quanto al caso di specie, la sospensione di tutte le attività che risultano funzionali alla commissione dei reati in materia fiscale.

Sia consentito rilevare, in conclusione, come la sentenza faccia uso in via alquanto generica del termine "commercialista", lasciando così in sospenso la questione – anche per la precisa delimitazione del giudizio incidentale cautelare – se a fronte delle complesse attività professionali rese ai coindagati dal tributarista, vi siano stati da parte dell'organo inquirente rilievi in merito ad una eventuale ipotesi di **esercizio abusivo** della professione di dottore commercialista ed esperto contabile (art. 348 c.p.).